



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

il Direttore

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
A00 INGV**

Protocollo Generale - U
N. 0002329
del 20/02/2020



Gestione WEB

Al Direttore Generale
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore delle Direzioni Centrali
Al Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento
delle Attività a Supporto della Ricerca
Al Coordinatore dell'Ufficio Aggiornamento Normativo
e Partecipazioni Societarie
Alla Segreteria della Direzione Generale

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 21/2020 del 30/01/2020 – Allegato E al Verbale n. 01/2020
concernente: Adesione al Consorzio "CI3R" di Roma.

Dott. Giovanni Torre



Delibera n. 21/2020
Allegato E al Verbale n. 01/2020
Oggetto: Adesione al Consorzio "CI3R" di Roma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Codice Civile, in particolare il Libro Quinto, Titolo X «Della disciplina della concorrenza e dei consorzi»;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod. e int., e in particolare l'art. 1, comma 4, lettera b);
- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il quale prevede agli artt. 18 e 23, co. 8, che gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri devono essere previamente autorizzati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018) e, in particolare, l'art. 4, co. 1, lett. b), con il quale è previsto, nell'ambito delle previsioni normative vigenti, la possibilità da parte dell'Istituto di partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- VISTO l'art. 8, co. 6, dello Statuto citato il quale prevede deliberazioni del Consiglio di amministrazione:
 - alla lett. f), per la partecipazione a società, fondazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei ed internazionali;
 - alla lett. r) in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzi, associazioni e fondazioni, tenendo conto dei limiti di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale, ove all'art.30 prevede la costituzione e la partecipazione dell'Istituto in «Consorzi, fondazioni e società»;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INGV emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14.05.2018, pubblicato sul sito web istituzionale;
- VISTA la bozza di Statuto del suindicato Consorzio "CI3R" di Roma, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- VISTA la scheda tecnica relativa alla conformazione sintetica del consorzio in questione redatta dal coordinatore dell'Ufficio Partecipazioni Societarie dell'Istituto;

ST CA



- RITENUTO OPPORTUNO creare una rete e sviluppare sinergie tra i soci del consorzio, dando vita ad un soggetto giuridico distinto, specificamente operante nella nel campo della riduzione dei rischi, favorendo la creazione di una rete di competenze multidisciplinari che possano supportare le azioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto a tematiche che richiedano un approccio multirischio, senza lo scopo di lucro;
- CONSIDERATO che il Consorzio opererà per mezzo delle risorse e delle capacità professionali, tecniche e operative messe a disposizione dai suoi cofondatori e altri partecipanti, eventualmente regolati con atti successivi;
- CONSIDERATO che la quota di adesione al Fondo consortile ammonta a Euro 15.000, in quota paritaria con gli altri soci fondatori;
- VERIFICATA la copertura finanziaria sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 a gravare sul capitolo 3.01.01.03.003., Ob.Fu. 9999.999;
- PRESO ATTO che il consorzio non rientra, ai sensi degli artt. 1 e 3, nei modelli societari regolati dal Decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., relativo al "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), contenente determinati parametri organizzativi e finanziari da rispettare;
- TENUTO CONTO del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 24/01/2020, verbale n. 56;
- SENTITA la relazione del Direttore Generale;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

- I. di approvare l'adesione, in qualità di socio fondatore, al Consorzio stabile "CENTRO ITALIANO PER LA RICERCA SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI" denominato CI3R, con sede legale in Roma, con lo scopo di «favorire il coordinamento, il potenziamento e lo sviluppo delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione di interesse dell'Italia, dell'Unione europea e dell'intero contesto internazionale, nel campo della riduzione dei rischi, favorendo la creazione di una rete di competenze multidisciplinari che possano supportare le azioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto a tematiche che richiedano un approccio multirischio», costituito dai seguenti promotori e fondatori:
 - 1) Fondazione "Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale" - FONDAZIONE CIMA di Savona;
 - 2) Fondazione "Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica" - EUCENTRE di Pavia;



3) Consorzio interuniversitario "Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica" ReLUIIS di Napoli;

II. di imputare la spesa di Euro 15.000 sul capitolo 3.01.01.03.003., Obiettivo funzione 9999.999 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

III. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 30/01/2020

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



Francesco MADEO
NOTAIO

ATTO Via Cola di Rienzo n. 212 - 00192 - Roma

Repertorio n. 629

Raccolta n. 389

COSTITUTIVO DEL CONSORZIO

**"CENTRO ITALIANO PER LA RICERCA
SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI - CI3R"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il mese di dicembre, il giorno tre
(3 dicembre 2019).

In Roma, Via Alberico II n. 35, interno 9 (nove), qui richiesto.
Innanzitutto a me **Francesco MADEO, Notaio** in Roma, con Studio in Via
Cola di Rienzo n. 212, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

-- la Fondazione **"CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO
AMBIENTALE"** (in breve **"FONDAZIONE CIMA"**), con sede in Savona, Via
Armando Magliotto n. 2 presso "Campus Universitario", codice
fiscale 92085010095, Partita I.V.A. 01503290098, iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche tenuto dall'Ufficio
Territoriale del Governo - Prefettura di Savona al numero 34, in
persona del Presidente e legale rappresentante, Professor
Ingegnere **FERRARIS Luca**, nato a Genova il 10 maggio 1969, codice
fiscale FRR LCU 69E10 D969E, domiciliato per la carica in Savona
presso la predetta sede, il quale interviene al presente atto
valendosi dei poteri a lui spettanti per legge, Statuto ed atto
di nomina di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione
della predetta Fondazione in data 16 dicembre 2016 (verbale n.
30), nonché in forza della delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 20 novembre 2019 (verbale n. 39);

-- la Fondazione **"CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN
INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE"**, con sede in Pavia, Via Ferrata
n. 1, codice fiscale e Partita I.V.A. 02009180189, iscritta nel
Registro delle Persone Giuridiche tenuto dall'Ufficio
Territoriale del Governo - Prefettura di Pavia al numero 310 pag.
12, in persona del procuratore speciale Dottor **GERMAGNOLI Fabio**,
nato a Piacenza il 30 maggio 1966, residente in Piacenza, Via
Chiapponi n. 5, codice fiscale GRM FBA 66E30 G535U, giusta procura
speciale a rogito del Notaio Francesco Gallotti di Pavia in data
2 dicembre 2019, Rep. n. 7836, a lui rilasciata dal Professor
Ingegnere **PIETRABISSA Riccardo**, nato a Pisa il 16 luglio 1956,
codice fiscale PTR RCR 56L16 G702G, domiciliato per la carica in
Pavia presso la predetta sede, nella sua qualità di Presidente
e legale rappresentante della predetta Fondazione, valendosi dei
poteri a lui spettanti per legge, Statuto ed atto di nomina di
cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28
settembre 2016 (verbale n. 31), nonché in forza della delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2019 (verbale
n. 42); siffatta procura si allega in originale al presente atto
sotto la lettera **"A"**, quale parte integrante e sostanziale;

-- il Consorzio interuniversitario **"Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS)"**, con sede in Napoli,
Via Claudio n. 21, codice fiscale e Partita I.V.A. 0452721211,

in persona del Presidente e legale rappresentante Professor **Gaetano MANFREDI**, nato a Ottaviano (NA) il 4 gennaio 1964, codice fiscale MNF GTN 64A04 G190S, domiciliato per la carica in Napoli presso la predetta sede, il quale interviene al presente atto valendosi dei poteri a lui spettanti per legge, Statuto ed atto di nomina di cui alla delibera della Giunta Amministrativa in data 16 luglio 2019, nonché in forza della delibera della Giunta Amministrativa in data 29 novembre 2019.

Per le ragioni di cui infra,

è altresì presente:

-- il Professor **PROTA Andrea**, nato a Napoli il 5 novembre 1973, residente in Napoli, Via del Rione Sirignano n. 9, codice fiscale PRT NDR 73S05 F839I.

Detti comparenti,

della cui identità personale, qualifica e poteri

io Notaio sono certo,

dichiarano preliminarmente:

-- che i codici fiscali nonché gli altri dati identificativi degli Enti in comparsa e dei relativi rappresentati sono quelli sopra riportati;

-- che detti Enti sono stati costituiti in Italia e sono di nazionalità italiana e disciplinati dalla legge italiana;

-- di essere cittadini italiani;

-- che le richiamate delibere sono state ritualmente e validamente assunte e che esse, unitamente alla citata procura, non sono state revocate nè venute in alcun modo meno;

-- che i detti Enti potranno essere per brevità chiamati, nel corso del presente atto, rispettivamente la Fondazione "CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE" come "FONDAZIONE CIMA", la Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE" come "EUCENTRE", il Consorzio interuniversitario "Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIIS)" come "ReLUIIS" e congiuntamente fra loro, ove occorra, come le "Parti" oppure come i "Soci Fondatori" oppure ancora come i "Centri di competenza";

e premettono:

-- che gli Enti in comparsa costituiscono altrettanti Centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 e all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2013, n. 1;

tutto ciò dichiarato preliminarmente e premesso, gli Enti in comparsa, come sopra rappresentati,

convengono e stipulano

quanto segue.

ARTICOLO I)

CONSENSO - NATURA GIURIDICA -

DENOMINAZIONE - ASSENZA DI FINE DI LUCRO

La Fondazione "CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE", la Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE" ed il Consorzio interuniversitario "Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS)", come sopra rappresentati,
dichiarano di voler costituire,

come con il presente atto effettivamente costituiscono,
un Consorzio stabile, ovverosia ente senza scopo di lucro in forma associativa che opera come comune struttura tendente alle finalità e allo svolgimento delle attività di cui al presente atto e allo Statuto di cui meglio in appresso, denominato:

**"CENTRO ITALIANO PER LA RICERCA
SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI - CI3R".**

Esso (che sarà nel corso del presente atto più brevemente denominato "Consorzio"):

-- opera senza finalità di lucro ed ha lo scopo di favorire il coordinamento, il potenziamento e lo sviluppo delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione di interesse dell'Italia, dell'Unione europea e dell'intero contesto internazionale, nel campo della riduzione dei rischi, quali individuati dalle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, per un più proficuo conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche in materia, in accordo con i pertinenti programmi nazionali, europei ed internazionali. In particolare la costituzione del Consorzio mira a favorire la creazione di una rete di competenze multidisciplinari, che possano supportare le azioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto a tematiche che richiedano un approccio multirischio, ferme restando le competenze, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, dei singoli Centri di competenza e salva l'opposizione dello stesso;

-- in quanto operante senza finalità di lucro, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività consortili o destinati al rafforzamento del fondo consortile, fermo restando l'assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione, così come fondi o riserve di qualsiasi natura, durante la vita del "Consorzio", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
-- non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome proprio e per proprio conto.

ARTICOLO II)

SEDE E DURATA - ESERCIZIO CONSORTILE

Il Consorzio ha sede in Roma, Via Properzio n. 5, c.a.p. 00193. La durata del Consorzio è fissata in anni 9 (nove) e può essere prorogata con voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea, formata dall'unanimità dei Soci fondatori, per un ulteriore

periodo uguale o maggiore.

L'esercizio consortile ha durata annuale e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, ma il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

ARTICOLO III)

OBBLIGHI ASSUNTI

I Soci Fondatori assumono tutti gli obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto di cui in seguito.

In particolare, per il conseguimento delle finalità del "Consorzio", i Soci si impegnano ad assicurare tempestivamente al Consorzio le necessarie informazioni in ordine a programmi, progetti, attività ed iniziative di potenziale interesse del Consorzio stesso e dei suoi Soci, anche al fine di favorirne il coinvolgimento.

ARTICOLO IV)

ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI ORGANI CONSORTILI ANCHE IN ORDINE ALLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Gli Organi del "Consorzio" sono i seguenti:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Direttore;
- e) L'Organo di controllo.

Le attribuzioni e i poteri degli organi consortili risultano espressamente indicati nello Statuto di cui in seguito, nel modo che segue:

- quanto all'Assemblea, nell'articolo 12;
- quanto al Consiglio Direttivo, nell'articolo 13 (Composizioni e attribuzioni) e nell'articolo 14 (Funzionamento);
- quanto al Presidente, nell'articolo 15;
- quanto al Direttore, nell'articolo 16;
- quanto all'Organo di controllo, nell'articolo 17.

La rappresentanza legale del "Consorzio" nei confronti di terzi e in giudizio compete al Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso vengono assolte dal Vice Presidente ove nominato. L'intervento stesso del Vice Presidente è, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO V)

CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONSORZIATI - FORMAZIONE DEL FONDO CONSORTILE

I Soci Fondatori, come sopra rappresentati:

- determinano l'ammontare iniziale del fondo consortile in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero) che sottoscrivono in quote eguali fra loro;
- danno atto che in questa sede non viene formato il fondo consortile;
- specificamente assumono l'obbligo di versare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto costitutivo, mediante idoneo titolo di pagamento formato ai sensi

di legge, la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per ciascuno Socio Fondatore; tali quote andranno a formare il fondo consortile.

ARTICOLO VI)

ELEZIONE ALLE CARICHE

I Soci Fondatori, come sopra rappresentati, tenuto conto delle disposizioni nascenti dallo Statuto di cui in seguito:

-- indicano che membri di diritto del primo Consiglio Direttivo sono i signori:

--- il Professor Ingegnere **FERRARIS Luca** per la Fondazione "**CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE**";

--- il Dottor **GERMAGNOLI Fabio** per Fondazione "**CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE**";

--- il Professor **PROTA Andrea** per il Consorzio interuniversitario "**Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS)**" ed altresì è nominato Presidente del "Consorzio" qui costituito;

-- rinviando per la determinazione dell'ammontare dei compensi spettanti agli Organi alla prima riunione utile;

i componenti Professor Ingegnere **FERRARIS Luca**, il Dottor **GERMAGNOLI Fabio** e il Professor **PROTA Andrea**

accettano,

ognuno per quanto di propria spettanza, le cariche a ciascuno di essi sopra attribuite dichiarando di non trovarsi in nessuna causa di decadenza o ineleggibilità previste dalla legge o dallo Statuto di cui infra;

-- autorizzano sin d'ora i nominati organi a svolgere le loro rispettive funzioni e a dar corso all'attività del "Consorzio".

ARTICOLO VII)

STATUTO

Il Consorzio è retto dal seguente Statuto composto da 21 (ventuno) articoli, che testualmente è approvato in questa sede dai Soci Fondatori, come sopra rappresentati, e che qui di seguito è riportato nel suo tenore letterale.

<<STATUTO

DEL CONSORZIO STABILE

"CENTRO ITALIANO PER LA RICERCA SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI - CI3R"

=====

ARTICOLO 1

(Costituzione e finalità)

1. È istituito il "CENTRO ITALIANO PER LA RICERCA SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI - CI3R" (di qui in avanti indistintamente definito "Consorzio").

2. Il Consorzio si configura come "stabile", ovvero come ente senza scopo di lucro in forma associativa e opera come comune struttura tendente alle finalità e allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto, dal momento che è creato da Centri di ricerca e sviluppo tecnologico - indicati al successivo punto 3 - nella loro qualità di Centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a) e lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 e all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Il Consorzio è costituito da:

-- Fondazione "CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE" (in breve "FONDAZIONE CIMA");

-- Fondazione "CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE";

-- il Consorzio interuniversitario "Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS)".

4. I Soggetti di cui al precedente punto assumono la qualifica di "Soci Fondatori".

5. Il Consorzio opera senza finalità di lucro ed ha lo scopo di favorire il coordinamento, il potenziamento lo sviluppo delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione di interesse dell'Italia, dell'Unione europea e dell'intero contesto internazionale, nel campo della riduzione dei rischi, quali individuati dalle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, per un più proficuo conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle politiche pubbliche in materia, in accordo con i pertinenti programmi nazionali, europei ed internazionali. In particolare la costituzione del Consorzio mira a favorire la creazione di una rete di competenze multidisciplinari, che possano supportare le azioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto a tematiche che richiedano un approccio multirischio, ferme restando le competenze, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, dei singoli Centri di competenza e salva l'opposizione dello stesso.

6. Per il conseguimento delle finalità del Consorzio, i Soci si impegnano ad assicurare tempestivamente al Consorzio le necessarie informazioni in ordine a programmi, progetti, attività ed iniziative di potenziale interesse del Consorzio stesso e dei suoi Soci, anche al fine di favorirne il coinvolgimento.

7. Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome proprio e per proprio conto.

ARTICOLO 2

(Ammissione nuovi Soci)

1. Alla compagine consortile possono:

-- partecipare altre Entità di ricerca riconosciute quali Centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, anche di futura creazione, con prevalente attività istituzionale di ricerca, istituiti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 e all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ("Soci partecipanti");

-- aderire altri organismi di ricerca sia pubblici che privati così come definiti nell'ambito del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ("Soci aderenti").

2. La partecipazione al Consorzio, in un momento successivo alla costituzione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, da diritto ugualmente alla qualifica di "Socio Fondatore" qualora questi partecipino entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla costituzione stessa.

3. La partecipazione, così come l'adesione, di nuovi Soci non può avere carattere temporaneo né essere finalizzata alla realizzazione di singole iniziative.

ARTICOLO 3

(Attività)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consorzio svolge e coordina attività di ricerca, di diffusione della conoscenza e di formazione nel campo della riduzione dei rischi, nonché ogni altra attività ad esse correlata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

a) predisposizione e gestione, attraverso appositi data base e modelli, di analisi e valutazioni dei rischi e di scenari di rischio e di danno anche correlati a molteplici cause di pericolosità, utili alla definizione di strategie di riduzione dei rischi;

b) sviluppo di tecniche, tecnologie e strategie per la riduzione dei rischi, anche con l'utilizzo di strumenti satellitari;

c) definizione di metodi e criteri per la quantificazione dei rischi idonei a favorire strategie e programmi di adattamento e mitigazione e lo sviluppo di politiche assicurative rivolte ai danni catastrofali;

d) diffusione tra la popolazione e le amministrazioni di pratiche e comportamenti resilienti che traggano beneficio dai risultati delle attività di ricerca finalizzate alla riduzione dei rischi;

e) formazione di professionalità in grado di operare efficacemente per la riduzione e nella gestione dei rischi, anche attraverso la promozione di un'Accademia nazionale di protezione civile con il coinvolgimento delle competenti realtà istituzionali e universitarie e di ricerca;

f) gestione di ogni forma di attività e di supporto tecnico, operativo e strumentale per i fini suindicati a favore dei Soci.

2. Le predette attività sono finalizzate all'obiettivo della valorizzazione e messa a fattor comune del patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato presso i Soci, al fine di garantire i livelli di conoscenza scientifica e di sviluppo tecnologico idonei a migliorare le capacità di azione pubblica nel campo della protezione civile.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al punto 1 il Consorzio si avvale esclusivamente delle risorse di personale, mezzi e strutture dei Soci e da questi rese disponibili secondo le necessità ed indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo del Consorzio, nelle forme consentite, salvo quanto disposto dal

ST CA

comma 4.

4. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio può, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo:

- a) stipulare convenzioni, accordi, atti contrattuali, negoziali e concorsuali con amministrazioni ed enti - nazionali, internazionali e sovranazionali - sia pubblici che privati, ivi compresi i propri Soci;
- b) partecipare o concorrere a gare nazionali, comunitarie ed internazionali, ivi comprese call for proposal e call for tender;
- c) ricevere ed utilizzare contributi pubblici, ivi compresi finanziamenti derivanti da programmi comunitari e internazionali;
- d) partecipare a consorzi, società, raggruppamenti, partenariati, anche di natura pubblico-privata, che perseguono finalità similari al fine di realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale;
- e) assumere personale o dare incarichi professionali esclusivamente con funzioni amministrativo-contabile.

ARTICOLO 4

(Sede)

1. La sede legale del Consorzio è stabilita in Roma, Via Properzio n. 5, c.a.p. 00193.
2. Il Consorzio ha facoltà di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative quali, a titolo esemplificativo, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché la decisione relativa al trasferimento della sede, competono al Consiglio Direttivo. La decisione di istituire sedi secondarie compete al Consiglio Direttivo, mentre quella relativa alla soppressione compete all'Assemblea.
3. Il trasferimento della sede centrale del Consorzio spetta al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

(Durata)

1. La durata del Consorzio è fissata in anni 9 (nove) e può essere prorogata con voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea, formata dall'unanimità dei Soci Fondatori, per un ulteriore periodo uguale o maggiore.

ARTICOLO 6

(Fondo consortile)

1. I Soci di cui all'articolo 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ciascuno, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
2. I Soci partecipanti ed aderenti devono parimenti contribuire al Fondo consortile con la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ciascuno da versarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di ammissione degli stessi al Consorzio.

3. Il Consorzio dispone di un fondo consortile costituito da:
- a) quote versate dai Soci Fondatori per la costituzione del Consorzio;
 - b) quote versate da altri Soci all'atto della partecipazione o dell'adesione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - c) quote versate annualmente dai Soci nelle misure stabilite dall'Assemblea;
 - d) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquisiti dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate dai Soci o da terzi a titolo di liberalità o anche in virtù di lasciti testamentari;
 - e) eventuali quote di utili di gestione.
4. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.

ARTICOLO 7

(Entrate)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
- a) contributi erogati a vario titolo da amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, europei, sovranazionali e internazionali;
 - b) finanziamenti, contributi, proventi da appalti connessi alla realizzazione di programmi, progetti, lavori o servizi, anche nel contesto di iniziative promosse da amministrazioni ed enti pubblici nazionali, europei od internazionali;
 - c) commesse di natura privata per la realizzazione di lavori, progettazioni e servizi;
 - d) somme derivanti da eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari di terzi;
 - e) contributi straordinari e volontari dei Soci per la gestione del Consorzio.

ARTICOLO 8

(Bilancio)

1. L'esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).
2. Il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa concernente la relazione sulla gestione, è redatto a cura del Consiglio Direttivo e deve essere depositato nella sede del Consorzio almeno 8 (otto) giorni consecutivi prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Tale approvazione deve intervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nelle ipotesi consentite dalla legge in materia di Società di capitali.
3. Il Consorzio, in quanto operante senza finalità di lucro, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività

consortili o destinati al rafforzamento del fondo consortile, fermo restando l'assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione, così come fondi o riserve di qualsiasi natura, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 9

(Recesso)

1. È consentito ai Soci di recedere dal Consorzio, a seguito di necessario preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviarsi al Presidente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
2. Il recesso sarà operativo il trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione e in detto termine il Socio ha facoltà di revocare la propria dichiarazione di recesso.
3. Il Socio recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio che risultino pendenti al momento della richiesta di recesso ed egli partecipa alle Assemblee che si dovessero tenere, durante i predetti 30 (trenta) giorni, salva la valutazione dell'eventuale posizione di conflitto di interessi in cui il Socio recedente - ma non ancora in effetti receduto - potrebbe venirsi a trovare. Il Socio recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze appartenente al Consorzio in esito alle attività svolte nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
4. Il Socio recedente non ha diritto di ottenere il rimborso delle proprie quote di partecipazione al fondo consortile, che vanno ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri Soci, né ha diritto di avanzare pretese in ordine ai beni del Consorzio e ai conferimenti di qualsiasi natura effettuati nei confronti di esso.

ARTICOLO 10

(Esclusione)

1. L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea anche su indicazione del Consiglio Direttivo, con decisione motivata, in caso di accertato e reiterato grave inadempimento di obblighi sanciti da delibere del Consiglio Direttivo, dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo, inclusi gli eventuali regolamenti interni o patti parasociali.
2. L'esclusione produce effetti dal momento della ricezione, da parte del Socio, della relativa comunicazione, notificata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.
3. Il venir meno dei requisiti, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012 per la sua qualificazione come Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 1/2018, determina di diritto l'esclusione

del Socio Fondatore o partecipante con decorrenza dal giorno in cui la causa di esclusione si verifica, fatto salvo l'esaurimento dei rapporti ancora in essere con il Consorzio, fermo restando il diverso avviso del Dipartimento della Protezione Civile. Ove del caso, il Consiglio Direttivo stabilisce ogni modalità o termine di operatività dell'esclusione, anche in deroga a quanto sopra. Qualora lo richieda, il Socio Fondatore o partecipante per il quale sia intervenuta l'esclusione a tale titolo può essere riammesso al Consorzio quale Socio aderente.

4. Non comporta causa di esclusione la partecipazione in proprio del singolo Socio che ne abbia i requisiti alla medesima gara a cui concorra il Consorzio, come peraltro consentito dalla legge, purché tale partecipazione non venga effettuata al solo scopo di recare danno al Consorzio e avvenga nel rispetto del regolamento da adottarsi sul punto.

ARTICOLO 11

(Organi)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 12

(Assemblea: composizione e attribuzioni)

1. L'Assemblea è costituita da ciascun Socio Fondatore e Socio partecipante del Consorzio e da un solo rappresentante comune di tutti i Soci aderenti, nominato dagli stessi all'inizio di ogni anno, con le prescrizioni di cui in seguito. Essa rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati medesimi, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o altrove purché nei paesi appartenenti all'Unione Europea, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

3. La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel suddetto termine. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate.

4. Alle riunioni partecipano altresì, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio e il Vice Direttore, se nominati, rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e, qualora preventivamente invitati dal Presidente, possono assistere rappresentanti di Enti anche non consorziati. È ammessa

ST CA

la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e/o video a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità tra i soci.

5. Ad ogni membro dell'Assemblea, compreso il Presidente, spetta un voto.

6. Partecipano all'Assemblea:

-- i Soci Fondatori e i Soci partecipanti mediante il loro legale rappresentante o in persona dei rispettivi delegati, fermo restando che coloro i quali intervengono in nome e conto dei Soci Fondatori (siano essi i legali rappresentanti o i delegati di costoro) possano ricevere anche deleghe da parte dei Soci partecipanti, fino ad un massimo di quattro, e fermo restando altresì che tale soglia vige anche nell'ipotesi in cui i Soci partecipanti deleghino soggetti diversi;

-- il rappresentante comune dei Soci aderenti; il rappresentante indicato per l'anno precedente dura in carica fino a quando i Soci aderenti non abbiano provveduto ad una nuova nomina. La nomina del rappresentante comune avviene mediante documento scritto senza necessità di delibere collegiali, secondo i meccanismi previsti nel successivo articolo 20, comma 3.

7. Non è ammessa, in ogni caso, delega a membri del Consiglio Direttivo che possono essere invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

8. L'Assemblea in seduta ordinaria:

(a) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

(b) nomina il Presidente;

(c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'articolo 13, indicando quale tra questi avrà funzione di Vice Presidente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

(d) nomina l'Organo di controllo;

(e) determina gli eventuali compensi dei componenti gli organi cui ai punti (b), (c) e (d) che precedono;

(f) delibera sull'ammissione di nuovi aderenti al Consorzio su proposta del Consiglio Direttivo;

(g) delibera su ogni altra questione inerente alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà dei componenti; le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti.

10. L'Assemblea in seduta straordinaria:

(a) delibera sulle modificazioni dello Statuto del Consorzio;

(b) delibera sull'esclusione di consorziati;

(c) delibera sulla stipula di contratti per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata del Consorzio;

(d) delibera sulla proroga della durata del Consorzio;

(e) delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio e nomina i liquidatori.

11. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea stessa.

12. Per la modifica dell'atto costitutivo o del presente statuto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste al comma 8, lettere (b), (c) e (d) del presente articolo, è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata, che includa l'unanimità dei Soci Fondatori.

13. In caso di decisione sullo scioglimento del Consorzio e consequenziali provvedimenti, quali la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei propri membri, che includa l'unanimità dei Soci Fondatori.

14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio se membro di diritto ovvero dal membro di diritto più anziano di carica nel proprio ente di riferimento.

15. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore del Consorzio ovvero da un membro dell'Assemblea nominato a tal scopo dal Presidente.

16. È facoltà del Presidente di disporre - e del Consiglio Direttivo di richiedere - che nella convocazione dell'Assemblea sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente dal loro numero, salvo che nel caso di delibera di scioglimento o di modifica dello Statuto.

ARTICOLO 13

(Consiglio Direttivo: composizione e attribuzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12, comma 8, lettera (c), e per la prima volta in sede di atto costitutivo, è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri, compreso il Presidente. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere comunque costituita da Soci Fondatori.

2. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Presidenti, o persone da loro nominati in via permanente, dei Soci Fondatori del Consorzio.

3. Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, essa può deliberare che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero maggiore di membri rispetto a quelli di diritto, secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1; i membri mancanti saranno nominati dall'Assemblea su proposta dei Soci partecipanti.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, rinnovabili, fatto salvo il caso di revoca del mandato e di sostituzione da parte dei Soci di diritto.

5. I consiglieri che entreranno in corso di mandato decadranno, comunque, il terzo anno con riferimento all'inizio della carica.

6. Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, compresi:

i) la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo), accompagnato da una relazione sull'attività svolta o da svolgere, con particolare riferimento al raggiungimento dei fini statutari;

ii) la proposta all'Assemblea della quota associativa annuale;

iii) la nomina del rappresentante del Consorzio negli organi di associazioni o altri enti a cui il Consorzio aderisce;

iv) l'accettazione delle liberalità, delle disposizioni testamentarie e di ogni altra provvidenza e contributo e, comunque, ogni determinazione in ordine al fondo consortile, salvo quelle che la legge o il presente Statuto riservino all'Assemblea o ad altro organo;

v) la richiesta di iscrizione del Consorzio nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dal competente Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura ai fini dell'ottenimento di detta iscrizione, sempre che ciò sia consentito dalla legge e che il Consorzio abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti.

7. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore, determinandone le attribuzioni, le funzioni, il compenso e la durata dell'incarico.

8. Può altresì predisporre "Regolamenti interni" o "Patti parasociali" per la disciplina dell'attività del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

9. Il Consiglio Direttivo può altresì provvedere all'istituzione di eventuali "Gruppi di lavoro tematici" per l'approfondimento e l'implementazione di servizi ed azioni comuni.

ARTICOLO 14

(Consiglio Direttivo: funzionamento)

1. Il Presidente convoca e presiede sia nella sede del Consorzio, sia altrove, il Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse consortile. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio e il Vice Direttore, se nominati, e rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile.

2. Il Consiglio Direttivo deve inoltre essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto. L'avviso di convocazione deve avvenire a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta consegna, purché sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui l'urgenza lo richieda, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a tre giorni. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano espletate le formalità suddette purché siano presenti tutti i componenti e nessuno degli aventi diritto di voto si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono firmati dal Presidente e dal Direttore e devono essere trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso.
6. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate, a cura e sotto il controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta dei Consiglieri a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il Consiglio stesso definisce le relative regole e procedure.

ARTICOLO 15

(Presidente)

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto, anche tra soggetti esterni alla struttura consortile, e per la prima volta in sede di atto costitutivo dai Soci Fondatori; il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede;
 - b) sovrintende in via generale a tutte le attività del Consorzio;
 - c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - d) svolge ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo.
2. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni, al pari del Consiglio, e può essere riconfermato.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso vengono assolve dal Vice Presidente come nominato ai sensi del presente Statuto. L'intervento stesso del Vice Presidente è, nei confronti dei terzi, prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
4. Il Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza del Consorzio per l'esecuzione degli incarichi, attribuendo loro - se del caso - la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

ARTICOLO 16

(Direttore)

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, anche tra soggetti esterni alle strutture dei Soci, per un periodo non inferiore a tre anni, rinnovabile anche più di una volta.
2. Al Direttore del Consorzio sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:
 - a) definizione dei programmi, delle attività, delle iniziative e degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo;

ST CA

- b) direzione dell'esecuzione dei programmi, delle attività e delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo e sottoscrizione di ogni atto ad essi accedente;
 - c) supporto al Consiglio Direttivo nella predisposizione dei documenti di bilancio;
 - d) gestione amministrativa e contabile del Consorzio.
3. Qualora ne verifichi l'esigenza in relazione al volume delle attività consortili, il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Direttore, anche individuandolo tra soggetti esterni alle strutture dei Soci, un Vice Direttore che lo supporti nell'esercizio dei propri compiti e poteri.

ARTICOLO 17

(Organo di controllo)

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile e il controllo legale del Consorzio è affidata ad un apposito Organo di controllo che, in particolare, provvede:
- a) al controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - b) al riscontro degli atti e all'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - c) all'esame del bilancio preventivo e consuntivo, rendendo apposite relazioni;
 - d) all'effettuazione di periodiche verifiche di cassa;
 - e) alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto.
2. L'Organo di controllo può essere costituito da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea ovvero da un Revisore legale, sulla base di determinazioni rimesse ad apposite deliberazioni dell'Assemblea stessa.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti o il Revisore devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, durano in carica per un triennio e possono essere confermati nell'incarico anche più volte per un medesimo periodo di tempo.
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti o il Revisore possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari.

ARTICOLO 18

(Scioglimento e liquidazione)

1. Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge in materia societaria, per quanto applicabili, per effetto dell'esclusione o del recesso della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori ovvero a seguito di apposita deliberazione in tal senso adottata dall'Assemblea secondo le modalità previste all'articolo 12.
2. In tali casi, l'Assemblea nomina un liquidatore, preferibilmente tra i rappresentanti dei membri di diritto, il quale provvederà anche a definire tutti i rapporti con i terzi e con gli altri membri del Consorzio.
3. L'eventuale patrimonio risultante dalla liquidazione, al netto

di tutte le passività e dopo il rimborso delle quote, verrà devoluto dal liquidatore al Dipartimento della Protezione Civile per il finanziamento di attività inerenti allo scopo del Consorzio.

ARTICOLO 19

(Videoconferenza -

*Decisioni mediante consultazione scritta
o mediante consenso espresso per iscritto)*

1. Le adunanze dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, e del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche tra intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati. In particolare, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo di accertare l'identità, la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, in tempo reale, e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considereranno tenute nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Le decisioni di ogni organo collegiale potranno essere assunte, oltre che nelle forme tradizionali della deliberazione o della audio e/o video conferenza, secondo le maggioranze richieste dalla legge o dal presente statuto, anche sulla base:

a) di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun avente diritto di voto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti in modo chiaro l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dall'avente diritto di voto e proponente la deliberazione a tutti gli aventi diritto di voto; ciascun avente diritto di voto daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto".

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a quindici giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano al Consorzio le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli aventi diritto di voto secondo le maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

ST CA

nel termine prescritto.

ARTICOLO 20

(Risoluzione delle controversie tra i Soci)

1. Eventuali controversie tra i Soci sono prioritariamente sottoposte al Dipartimento della Protezione Civile per un tentativo informale di conciliazione.
2. Esperimento infruttuosamente tale tentativo potranno essere, se del caso, attivati i rimedi previsti dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 21

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice Civile e a quelle speciali in materia.
2. Si applica, in particolare, la normativa comunque relativa ai Centri di competenza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.>>.

ARTICOLO VIII)

SPESE ED IMPOSTE - TRATTAMENTO FISCALE -

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti tutte - ammontanti a circa Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) - sono a carico dei Soci Fondatori in quote eguali tra loro.

I componenti invocano le agevolazioni fiscali applicabili al presente atto ed in particolare richiedono la registrazione gratuita del presente atto costitutivo prevista dall'articolo 55, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990 (fatto salvo e non abrogato dal d.l. n. 262/2006, convertito nella l. n. 286/2006) per gli atti elencati all'articolo 3 del medesimo d.lgs, il quale prevede, segnatamente, l'esclusione dall'imposta per i trasferimenti a favore di enti aventi finalità di pubblica utilità come evidentemente sono le finalità del Consorzio qui costituito.

ARTICOLO IX)

INFORMATIVA DATI PERSONALI

I componenti prestano il loro consenso affinché io Notaio rogante possa trattare e conservare i dati personali contenuti nel presente atto ai sensi di legge; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

I componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me e da persona di mia fiducia con mezzi elettronici e completato di mio pugno, e ne ho dato lettura ai componenti, i quali - su mia domanda - lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore venti e minuti trentacinque.

Consta di pagine 42 (quarantadue) di 11 (undici) fogli.

F.t.c: